

Pornografia apparente e virtuale

Il DDL (disegno di legge) 7.11.2003 ha recepito la decisione europea N. 68/04 introducendo nuove fattispecie penali in tema di pedo-pornografia che spiccano per novità (art. 3.1 tradotto in art. 600 quater.1 e 600 quater.2 c.p.):

- a) La *pornografia apparente* in cui il minore tale non è perché vengono utilizzate persone che per le loro caratteristiche fisiche hanno le sembianze di minori di anni 18;
- b) La *pornografia virtuale* per cui il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori di anni 18. Tali immagini sono realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Il legislatore ha previsto che le pene vengano diminuite in questi casi di un terzo.

Gli Stati Membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a quella decisione entro il 20 gennaio 2006 ed è per questo che si è aperta la discussione su questo DDL. Qui di seguito riporto le osservazioni che ho presentato al Convegno Nazionale *Mediazione Penale: quali prospettive?*, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Dipartimento Giustizia Minorile, del Ministero della Giustizia e del Comitato Italiano per l'Unicef Onlus, tenutosi a Roma il 20 gennaio 2005.

La scelta del legislatore italiano è criticabile sotto numerosi aspetti. Intanto ricordiamo che l'art. 2 della decisione della Comunità Europea del 21 dicembre 2003, n. 68/2004 aveva previsto che queste due fattispecie, ovvero la pornografia apparente e virtuale, potessero essere escluse dalla punibilità degli Stati Membri.

Nonostante la diminuzione di un terzo, le pene sono aspre (si tenga conto che esse prima della riduzione prevista dal DDL per la realizzazione e la produzione sono da 6 a 18 anni e più la multa da euro 25822 a 258228 e che per essersi procurato e aver detenuto materiale pornografico c'è la punizione alla reclusione fino a 3 anni con multa non inferiore a 1549 euro). Nella relazione al disegno di legge approvato dal Consiglio

dei Ministri del 7 novembre 2003 si legge che si è voluto solo parzialmente seguire la possibilità di esclusione in quanto si ritiene che questi fatti siano comunque gravi in quanto “suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione del fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare meritevoli di repressione penale”. Si tratta di una dichiarazione di principio rispettabile ma poco suffragata sotto il profilo empirico. Si tenga conto che il codice penale queste fattispecie sono inserite nel capo III “Dei delitti contro la libertà individuale” sezione I “Dei delitti contro la personalità individuale” del libro II del Codice Penale, pertanto il bene giuridico è la salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore. Ora in questi casi, trattandosi di minori apparenti o minori virtuale, non si vede come potrebbero risultare offesi da simile fatti né si riesce a provare – almeno allo stato – che la pornografia apparente o virtuale possa incentivare altri delitti. Le pene appaiono così gravi da poter essere addirittura criticate sotto il profilo della loro costituzionalità. Un’altra critica è quella di non avere definito cos’è la pornografia infantile. La decisione quadro la definisce come segue: “un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica”. Naturalmente il concetto di “esibizione lasciva” mette a repentaglio parecchie persone che fotografano i loro bambini nudi al mare o mentre fanno il bagnetto. Comunque è apprezzabile il tentativo di dare una definizione che manca, come detto, nel disegno di legge.

Guglielmo Gulotta